



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE
DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA – BSR 2/2020**

| |
|---|
| BANDO N. 2/2020 |
| DATA PUBBLICAZIONE 18/09/2020 |
| DATA SCADENZA 05/10/2020 ore 12:00 |

Decreto Direttoriale
Repertorio n. 15/2020
Prot. N. 409 del 18/09/2020

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino – DR 3842 del 21/06/2013 modificato con D.R. n. 1665 del 14/05/2020.

Il Direttore

Premesso

Che con deliberazione del Consiglio del 17 settembre 2020 il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche ha deliberato l’attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca dal titolo “Supporto all’eccellenza degli studenti italiani e piemontesi” di cui all’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino;

Decreta

Art. 1 – Borsa di studio di ricerca

Il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di **8 mesi**, ai sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino.

La borsa è volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Supporto all’eccellenza degli studenti italiani e piemontesi”, presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.

L’attività di ricerca consiste nel raccoglimento ed elaborazione dati relativi al progetto e temi affini.

L’importo complessivo è di € **10.336,00** e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa è finanziata tramite fondi della Fondazione CRT, codice progetto: APAA_CRT_20_01.

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il borsista.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera.

In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Si richiede capacità di utilizzo del software STATA.

I seguenti ulteriori titoli saranno valutati dalla commissione:

- possesso di altri titoli accademici;
- tesi di laurea in temi relativi a quelli del progetto.

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è la prof.ssa Ainoa Aparicio Fenoll.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Le attività si svolgeranno interamente in remoto sino a quando non sarà possibile accedere nuovamente alle strutture del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università di Torino.

Art.4 - Prove (per titoli e curriculum)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e curriculum.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli ed al curriculum, prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, sarà nominata con Decreto Direttoriale, su proposta del Responsabile Scientifico.

I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante comunicazione sul sito del dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, utilizzando il modulo disponibile al seguente link: <https://forms.gle/HMvsGQpxxu4UoR4C8>



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Si avvisa di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione in quanto la non corretta compilazione del modulo on line costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

La compilazione del modulo on line sarà possibile sino alle ore **12:00** (ora locale) del giorno
05 ottobre 2020.

Compilato il modulo e trasmessa la domanda si riceve via mail il modulo di registrazione della stessa, per completare l'iter si deve stampare la suddetta mail, firmare e caricare la scansione modificando la domanda (modifica risposta), ritrasmettere (entro il limite della scadenza del bando).

Per eventuali informazioni inerenti la compilazione e trasmissione on line della domanda ci si può rivolgere al seguente indirizzo mail: amministrazione.economiamanagement@unito.it

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed un recapito telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni (eventuale);
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Il Dipartimento non si assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente



autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone fisiche. Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di ricerca non è compatibile:

- con la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero, che a loro volta prevedano borse o altre remunerazioni;
- con attività di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del Dipartimento ed il Responsabile Scientifico, di eventuali altre borse fruite e/o rapporti di lavoro subordinato, autonomo, anche parasubordinato al momento del conferimento o successivamente, qualora sopraggiungessero. Può essere consentito l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonché eventuali attività di lavoro subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento, su parere conforme del Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte, dandone informazione al Consiglio di dipartimento.

In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto, nonché di altre incompatibilità previste dalla legge, anche intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al Consiglio di Dipartimento.

Prevvia disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino e deve essere al netto degli eventuali periodi di sospensione di cui all'art. 9.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. In caso di impedimento temporaneo, da parte del borsista, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico.

Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.



Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione.

In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata dal Responsabile Scientifico e inoltrata, a cura dell'assegnatario, agli uffici competenti.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista rimangono nella disponibilità dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1, la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso, nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: Miur, banca Intesa San Paolo, Ente Tesoriere.



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

La graduatoria ed il curriculum vitae del vincitore della borsa di studio potranno essere pubblicati online nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla Direzione Bilancio e Contratti – Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Management ed Economia (UOR: Unità Organizzativa Responsabile), tramite indirizzo pec esomas@pec.unito.it.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alla legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Paolo Ghirardato

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)